

Il punto di vista dell'Ordine e del gruppo di lavoro Università istituito presso il CNOP

Marco Guicciardi
Università di Cagliari
Coordinatore Gruppo di lavoro "Università"

Ringrazio innanzitutto i colleghi Soresi e Nota per il gradito invito a partecipare a questa prima giornata di studio del Network universitario per il Counseling: formazione e certificazione delle competenze. Quale coordinatore del GdL Università, costituito presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), ho dato disponibilità per portare un contributo alla discussione, sintetizzando quanto prodotto sinora dal gruppo di lavoro Università, con l'intento di migliorare la qualità della formazione in psicologia¹.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna, sottolinea l'esigenza di: a) azioni specifiche e una cooperazione più efficace tra le università e il mercato del lavoro, al fine di sviluppare curricula più pertinenti, rendere più omogeneo il percorso didattico e migliorare l'occupabilità garantendo criteri simili per l'accesso alle professioni; b) effettuare un confronto tra i requisiti minimi nazionali in materia di formazione e si proceda a scambi più regolari tra gli Stati membri, le autorità competenti e gli organi professionali.

In questa ottica, il gruppo di lavoro CNOP Università - costituitosi con l'apporto della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, la Consulta dei Direttori di Dipartimento di Psicologia e l'Associazione Italiana di Psicologia – ha elaborato alcuni documenti e pareri finalizzati a favorire una maggiore sinergia tra formazione e professione. In particolare, il documento migliorare la qualità della formazione in psicologia sintetizza nei seguenti dieci punti alcune azioni ritenute indispensabili, per dotare i nostri laureati magistrali di competenze professionali iniziali, spendibili nel mondo del lavoro.

¹ Fanno parte del GdL Emma Baumgartner, Gian Vittorio Caprara, Roberto Cubelli, Santo Di Nuovo, Raffaele Felaco, Marco Guicciardi, Maria Lori Zaccaria. Partecipano ai lavori Pinluigi Palma e Antonio Telesca.

1. Stabilire un numero adeguato di accessi a livello nazionale
2. Utilizzare prove di ammissione comuni e criteri di selezione condivisi
3. Abolire (o porre in esaurimento) la sezione B dell'Albo degli psicologi
4. Qualificare come preparazione professionale quella della laurea magistrale
5. Sperimentare processi di accreditamento dei percorsi formativi e professionali
6. Qualificare il tirocinio professionalizzante
7. Incentivare lo sviluppo professionale continuo
8. Formare i supervisori del tirocinio
9. Creare un Elenco Nazionale di professionisti accreditati
10. Riformare gli Esami di Stato

Queste azioni risultano ancor più rilevanti alla luce di quanto previsto dal sistema di qualità e accreditamento A.V.A., dove si specifica che la domanda di formazione deve essere definita tramite i ruoli professionali, tenuto conto delle prospettive di sviluppo e occupazione. In particolare, il quadro C3 – Efficacia esterna, stabilisce che il Corso di Studi deve monitorare la collocazione nel mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studi dei laureati, al fine di dare evidenza della spendibilità del titolo di studio rilasciato, della corrispondenza degli sbocchi professionali e occupazionali per i quali si sono preparati i laureati agli sbocchi nel mondo del lavoro e dell'adeguatezza dei risultati di apprendimento stabiliti ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi. Alcuni parametri critici ai fini dell'accREDITamento sono rappresentati da: a) la percentuale di laureati che hanno trovato lavoro da 1, 3, 5 anni dalla laurea; b) i tempi di ingresso medi nel mercato del lavoro; c) l'efficacia della laurea nel lavoro svolto, con riferimento sia all'utilizzo delle competenze acquisite sia alla necessità (formale e sostanziale) del titolo per l'attività lavorativa.

Ciò premesso, voglio ricordare alcuni dati che - in quanto componente del CNOP e docente universitario di psicologia - ritengo utile tenere a mente.

Attualmente sono iscritti all'Ordine Nazionale circa 90.000 psicologi, di cui si stima solo la metà lavori autonomamente, in quanto iscritto all'ENPAP. Coloro che lavorano percepiscono in assoluto la retribuzione più bassa tra tutte le professioni (dati ISTAT), ma ciononostante i corsi di laurea in psicologia continuano ad attirare migliaia di studenti, attualmente stimati in oltre 75.000.

Una recente indagine commissionata dal CNOP e realizzata dal Laboratorio Culture Organizzative e di Consumo della Università Cattolica di Milano, ha


confrontato i tempi di ingresso nel mondo del lavoro a distanza di 4 anni da una precedente rilevazione (Bosio, 2011). Come risulta dalla figura (Fig. 1) è aumentato il tempo che intercorre tra la laurea (tirocinio escluso) e l'inizio di una attività lavorativa, soprattutto se di tipo psicologico (8 mesi di ritardo in soli 4 anni).



Gli inizi della professione: i tempi

(Base: chi lavora, n=1220)

"Escludendo il tirocinio, quanto tempo è passato dalla laurea a quando ha iniziato a lavorare?(lavoro di qualsiasi tipo) / a lavorare come psicologo?"



Tale dato - parzialmente imputabile alla crisi economica - mette in gioco le responsabilità di tutti coloro che hanno a cuore la nostra professione, sempre più ancorata alla identità professionale dello psicoterapeuta e poco attenta a cogliere le richieste che provengono dalla società, dal mondo del lavoro e dei servizi alla persona e alle organizzazioni.

Concordo pienamente con quanto affermato da Soresi in apertura dei lavori e sottoscrivo la affermazione di Valery che "il futuro non è più quello di una volta". In un momento in cui il lavoro diventa un privilegio anche per coloro che hanno dedicato minimo sei anni della loro vita allo studio e formazione, hanno conseguito due lauree, svolto un tirocinio obbligatorio e superato un Esame di Stato desta qualche preoccupazione l'assordante silenzio con cui è stata accolta l'approvazione della legge 4/2013. Legge che affida alle associazioni professionali di natura privatistica i compiti di: a) valorizzare le competenze dei propri iscritti; b) promuovere la loro formazione continua; c) vigilare sulla condotta professionale degli associati; d) attivare sportelli di riferimento per il cittadino consumatore (art. 2); e) individuare i titoli di studio necessari; f) indicare l'eventuale obbligo di aggiornamento; g) accertare l'effettivo

assolvimento di tale obbligo (art. 5) ; h) rilasciare attestazioni relative agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale, che tuttavia non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale (art. 7). A tale riguardo il tavolo tecnico è stato invitato a formulare un parere, sottoscritto dalle Istituzioni che lo compongono, in cui si sottolineava, in caso di approvazione dell'allora ddl 3270, il rischio di un riconoscimento di fatto delle associazioni che operano nel campo delle problematiche psicologiche e una legittimazione a pratiche che non sempre posseggono i requisiti della evidenza scientifica e della correttezza deontologica. Il delegare a dette associazioni il riconoscimento di *eventuali* requisiti per la partecipazione all'associazione, come ad esempio i titoli di studio relativi alla attività professionale, o l'*eventuale* obbligo di aggiornamento professionale continuo, potrebbe alimentare l'istituzione di nuove figure professionali che utilizzano conoscenze e strumenti di tipo psicologico senza averne le competenze e senza aver completato alcun periodo di formazione e praticantato presso sedi accademiche o legalmente riconosciute, oppure offrono prestazioni e servizi finalizzati al benessere psicologico adottando tecniche e procedure prive di fondamento scientifico e documentata efficacia, in qualche caso sconfinando nella manipolazione e nel plagio (*Parere su regolamentazione delle professioni non organizzate in ordini e collegi*).

Occorre precisare che la L. 4/13 non definisce alcuna professione: rinvia ogni definizione delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative alla normativa tecnica UNI, da sviluppare con il contributo delle stesse associazioni e forme aggregative, prevedendo la possibilità che le stesse possano anche costituire organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza (art. 9). Alcuni di questi tavoli si sono costituiti e a titolo di esempio riporto di seguito i compiti fondamentali che si ritiene debba essere in grado di svolgere la figura professionale operante nel counseling relazionale (UNI: Bozza progetto di norma U08000070)

Si individuano come compiti del processo di counseling relazionale, i seguenti:

1. Comprensione della problematica del cliente
2. Uso di tecniche di osservazione e valutazione (non necessariamente tutte)
3. Inquadramento, studio e approfondimento del bisogno/disagio del cliente
4. Costruzione della relazione
5. Disposizione relazionale congruente con la tipologia e la problematica del cliente
6. Raggiungere il nucleo dell'umanità della persona
7. Progettazione dell'intervento

8. Attivazione del processo di intervento per la risoluzione del problema
9. Pianificazione temporale delle sequenze, dei cicli d'intervento e della probabile tempistica necessaria
10. Gestione delle modalità di retribuzione e del compenso
11. Mantenimento e garanzia dell'autonomia del cliente dal counselor.

Al fine di poter sviluppare la comprensione della problematica del cliente, la stessa bozza auspica, ad esempio, che siano acquisite le seguenti:

Competenze generali	Abilità	Conoscenze
Ascolto di sé e delle risposte intellettivo - affettive che emergono nella relazione	Saper stare dentro di sé ed in contatto con la propria interiorità; Saper riconoscere dimensioni proiettive, associative o di negazione interne; Gestione dialogo interno sul proprio vissuto; Riconoscere eventuali spostamenti dal qui ed ora; Saper comunicare le risposte intellettivo-affettive emerse nella relazione; Saper interpretare i propri processi interni ed i propri vissuti;	Teorie relazionali; Personologia;

Come abbiamo avuto modo di denunciare nel *parere sulla regolamentazione delle professioni non organizzate in ordini e collegi*, attualmente sono numerose le professioni non regolamentate che agiscono in un ambito concettuale, metodologico e operativo che in parte corrisponde a quello della psicologia. Il V rapporto elaborato dal CNEL nel 2005 rileva la presenza di cinque associazioni diverse che si occupano di counseling e di dodici associazioni che si occupano di "cure psichiche" (es. armonizzatori familiari, psico-filosofi e operatori Reiki). Tra le associazioni di "medicina non convenzionale" compaiono cinque associazioni di musicoterapia e un numero imprecisato di associazioni che lavorano su problematiche di carattere psichico e relazionale. Nell'ambito "sanitario", infine, figurano diverse associazioni che si occupano di tematiche psicologiche e psicopedagogiche. Per questi motivi, l'Ordine degli Psicologi, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia e l'Associazione Italiana di Psicologia, consapevoli della responsabilità sociale del loro ruolo, nell'auspicare che la tutela della salute sia riservata alle sole professioni ordinate, hanno chiesto che il legislatore renda più esplicita la demarcazione tra le professioni ordinate e le professioni non organizzate in ordini o collegi e chiarisca a quali specifiche sanzioni, oltre a quelle previste dall'art. 348 del CPP, incorrano coloro che pur iscritti ad

associazioni e loro aggregati svolgano attività proprie di professioni ordinate e chi dovrà vigilare in merito a tali adempimenti.

Come facevano notare alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto molte delle competenze previste per i counselors sono già comprese nel percorso formativo degli psicologi: come molti possono constatare dalla tabella sopra riportata l'attività del counseling rientra in buona parte e si riassume interamente ed esattamente nella consulenza psicologica breve, detta anche focale o sostegno psicologico, attività che dal 1989 in Italia il Legislatore ha inteso affidare a psicologi professionisti iscritti all'Albo con una specifica formazione. Certo, gli attuali percorsi formativi sono spesso ancorati a figure professionali desuete (Soresi), occorre velocizzare gli adattamenti dei curricula universitari e focalizzarli maggiormente sul potenziamento delle risorse della persona e delle organizzazioni (Sarchielli), così come occorre tenere in maggiore considerazione il tema della certificazione degli apprendimenti e delle competenze per lo sviluppo dell'apprendimento permanente e per il riconoscimento di conoscenze, abilità e competenze maturate nel mondo del lavoro: ne va della credibilità del sistema, come sottolineava Bresciani.

Come gruppo di lavoro Università ci stiamo muovendo in questa direzione e abbiamo elaborato alcune raccomandazioni per la formazione di terzo livello. In particolare abbiamo suggerito di: a) indirizzare l'attivazione di nuovi *master di primo livello* alla formazione di figure tecniche con parziali e definite conoscenze psicologiche (es. rilevazione dati, reinserimento ed integrazione o servizi per l'orientamento e l'impiego); b) limitare ai soli psicologi l'accesso dei *master di secondo livello* che si propongono di insegnare tecniche che attengono alla professione psicologica. Questi master dovrebbero diventare un livello avanzato di formazione, successivo alla magistrale e indirizzato a specifiche aree di pratica professionale. Viceversa, i *corsi di perfezionamento* dovrebbero avere la funzione di aggiornare o approfondire specifiche competenze: essi possono essere rivolti anche ad altre professioni purché non addestrino all'uso di tecniche di esclusiva pertinenza della professione psicologica. Questi corsi dovrebbero prevedere una prova di accesso e una prova finale per l'attestazione delle competenze. Riteniamo infine opportuno potenziare l'offerta di *corsi di formazione permanente e ricorrente* per lo sviluppo professionale continuo degli psicologi iscritti all'Ordine, al fine di acquisire competenze certificate in specifici ambiti di attività professionale, documentabili ai fini deontologici e normativi.

Per concludere, è interessante sapere che nell'ambito della indagine promossa dal CNOP, cui prima abbiamo fatto cenno, i nostri iscritti che lavorano

identificano nel counseling l'ambito primario di competenza emergente e da promuovere da parte dell'Ordine: per questo ci stiamo impegnando e siamo disposti a collaborare affinché si possa sempre più facilmente e immediatamente capire che " il counselor non fa psicoterapia fa psicologia!".

Riferimenti bibliografici

Bosio A.C. (2011). *Fare lo psicologo. Percorsi e prospettive di una professione.* Milano, Cortina